REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2001
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2559/2000 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [4].

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] GU L 293 del 22.11.2000, pag. 1.
[3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[4] GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Preparazione consistente in una sospensione di zinco piritione (sostanza fungicida) in acqua e contenente (percentuale in peso): — zinco piritione: 24-26 — acqua: 75-77 — conservanti antimicrobici: 0,5 — agente tensioattivo: 0,1 La preparazione è presentata sfusa ed è impiegata a differenti concentrazioni come ingrediente attivo (fungicida) in diversi prodotti	3808 20 80	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3808, 3808 20 e 3808 20 80 Cfr. anche la nota esplicativa SA della voce 38.08 Questa preparazione non può essere classificata al capitolo 29 in quanto si presenta sotto forma di una sospensione di un principio attivo (zinco piritione). Essa non è condizionata per un uso specifico ma è destinata ad un uso generale e presenta le caratteristiche di un fungicida. Non è concepita per un uso terapeutico o profilattico ai sensi del capitolo 30
Articolo in plastica non alveolare che misura circa 109 cm di lunghezza, 45 cm di larghezza e 15 cm di profondità. Il prodotto ha un lato trasparente ed è munito di una chiusura lampo integrale. Una volta spiegato, esso assume la forma di una capiente sacco di forma rettangolare che può essere utilizzato per la conservazione dei capi di abbigliamento o della biancheria da casa	3926 90 91	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 91 Questo articolo flessibile e pieghevole è concepito per la conservazione e non per il trasporto o l'imballaggio dei prodotti